

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) GALANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CATERINA LUCARELLI

Seduta del 15/12/2025

FATTO

Parte ricorrente contesta l'esistenza del presupposto formale della segnalazione effettuata dall'intermediario in C*** in quanto non ha mai ricevuto alcun preavviso di segnalazione; chiede quindi all'ABF di disporre che l'intermediario si attivi per la sua cancellazione.

Convenuto ritualmente, l'intermediario controdeduce che in data 05/11/2024, il ricorrente ha ricevuto una comunicazione PEC con la quale veniva intimato il pagamento del debito complessivo portato dal saldo debitore del conto corrente, avvertendolo che, in caso di mancato pagamento, la banca avrebbe proceduto a segnalarlo in Centrale Rischi. Dopo che il ricorrente ha sanato il proprio debito con un accordo a saldo e stralcio perfezionatosi nel mese di maggio 2025, sono cessate le segnalazioni da parte della banca. Il comportamento della banca non è censurabile neanche sotto il profilo temporale in quanto dall'intimazione di pagamento (5.11.2024) alla scrittura a sofferenza (gennaio 2025) è trascorso un congruo lasso di tempo. L'intermediario chiede quindi all'ABF di rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con le repliche, parte ricorrente insiste per l'accoglimento della domanda perché il preavviso di segnalazione può ritenersi validamente trasmesso se è fatto utilizzo della raccomandata AR o della pec; questi aggiunge che la documentazione allegata dall'intermediario non è sufficiente a legittimare la

segnalazione in quanto la lettera di intimazione parla della revoca di assegni e l'inserimento in CAI o eventualmente in Centrale Rischi ma non fa riferimento ai SIC che sono banche dati differenti per cui il cliente non è stato preavvisato.

Nelle controrepliche l'intermediario insiste per il rigetto del ricorso perché il preavviso è stato inviato tramite pec, regolarmente ricevuta, e le segnalazioni sono state interrotte una volta raggiunto l'accordo sul debito.

DIRITTO

Innanzitutto, il Collegio esamina il punto della qualificazione del ricorrente ai fini dell'individuazione della corretta composizione del Collegio ai sensi dell'art. 4, sez. III, del "Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF". Innanzitutto, la parte istante in sede di ricorso, si identifica come "consumatore". Tuttavia, dalla ricostruzione dei fatti fornita dalle parti, emerge che il conto corrente oggetto della controversia era intestato ad una ditta individuale di cui il ricorrente è titolare. Pertanto, il ricorso viene assegnato al Collegio nella composizione "non consumatori".

Entrando nell'analisi della contestazione, la parte ricorrente richiede la cancellazione delle segnalazioni iscritte nei "SIC" producendo la sola evidenza dell'iscrizione della convenuta presso C***; lamenta la mancanza del requisito formale allegando una evidenza documentale. In relazione alle segnalazioni a sofferenza in SIC, il Collegio richiama il costante orientamento dei Collegi ABF secondo cui non occorre preavvisare il cliente del passaggio a sofferenza della posizione, dal momento che lo stesso consegue a ripetuti inadempimenti (cfr. ex multis, Collegio di Bologna, dec. n. 10750/20). Tale conclusione deriva non solo dal dato testuale ma anche dalla finalità dell'obbligo di preavviso, ovvero consentire al debitore inadempiente di evitare la segnalazione, sanando entro il termine di 15 giorni la propria morosità (Collegio di Roma, n. 937/13 e n. 8818/2016)". Quindi, l'informazione preventiva non costituisce un requisito di validità della segnalazione bensì un presidio di trasparenza, la cui violazione può essere fonte, se del caso, di responsabilità civile. Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio prende atto che non risulta proposta alcuna istanza risarcitoria con il ricorso in oggetto. Quindi, il ricorso non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE